

**(Sezione 6 – Intenzioni del Governo  
sul servizio sanitario nazionale)**

BINDI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

nella sua recente relazione, la Corte dei conti ha rilevato uno sfioramento del tasso di crescita della spesa sanitaria per l'anno 2002;

il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato inopportuno una lettera alla Corte dei conti e alla Banca d'Italia, chiedendo di vigilare affinché le regioni non si indebitino per finanziare la spesa corrente per la sanità;

la presidenza della conferenza dei presidenti delle regioni ha contestato tale iniziativa, in quanto in base all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, tradotto nella legge 405 del 2001, si è stabilito che si potevano accendere mutui per la spesa corrente relativa all'anno 2000;

le regioni dove la spesa sanitaria ha raggiunto i picchi più elevati e il conseguente indebitamento sono quelle governate dal centrodestra, mentre, in base alla stessa relazione della Corte dei conti, le regioni governate dal centrosinistra risultano le più virtuose;

tutte le regioni governate dal centrodestra hanno già reintrodotta il *ticket* sui farmaci e aumentato l'addizionale Irpef;

la spesa sanitaria non è esplosa a causa dell'abolizione dei *ticket* sui farmaci decisa dalla legge finanziaria del governo Amato, ma in virtù dell'incapacità di programmazione e di governo della sanità da parte delle regioni del centrodestra;

diversi autorevoli esponenti di questo Governo, a partire dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi, hanno messo in atto una campagna contro il servizio sanitario nazionale pubblico, sostenendo l'insostenibilità dei costi e la necessità di introdurre il sistema assicurativo, scaricando addirittura sui cittadini

le responsabilità dell'incremento della spesa sanitaria, in quanto accusati di fare incetta di farmaci;

si ipotizza la reintroduzione dei *ticket* sui farmaci e sulle prestazioni essenziali a livello nazionale, nonché la privatizzazione di beni e di servizi, aprendo al sistema assicurativo delle polizze private con l'evidente penalizzazione dei ceti deboli e l'introduzione di un sistema discriminante in relazione al reddito —:

se il Governo intenda seriamente tutelare la salute dei cittadini rafforzando il servizio sanitario nazionale, nel pieno rispetto del dettato costituzionale, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione, e se intenda aprire un confronto con le regioni per aumentare, in vista della legge finanziaria per il 2003, il fondo sanitario e rilanciare gli investimenti nel settore o se, al contrario, intenda procedere, già dal prossimo documento di programmazione economica e finanziaria, ad una progressiva destrutturazione della sanità pubblica.  
(3-01095)

(18 giugno 2002)

**(Sezione 7 – Utilizzo degli animali  
a fini sperimentali e scientifici)**

BRUGGER, ZELLER e WIDMANN. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la notizia dei 56 cuccioli *beagle* bloccati al Brennero su un camion proveniente da un allevamento di S. Paolo di Reggio Emilia e destinati ad un laboratorio tossicologico di Amburgo in Germania è stata diffusa da tutti gli organi di stampa e ha commosso ed intenerito l'Italia;

gli animali, in violazione delle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 352, come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 388, in attuazione delle due direttive CEE 91/628 e 95/29, erano trasportati in gabbie eccessivamente piccole ed inadeguate al trasporto di animali vivi. Per il camionista

è scattata una multa di 4 mila euro e i piccoli *beagle* sono stati affidati al canile municipale di Bolzano, con una sorte che sembrava comunque ormai tristemente delineata;

la gara di solidarietà che si è aperta a Bolzano, con un pellegrinaggio costante di cittadini presso il canile e con una valanga di richieste di adozione, si è conclusa nel tardo pomeriggio di venerdì 31 maggio 2002, con un intervento del parlamentare europeo della Svp Michl Ebner, che ha convinto la ditta Morini a vendergli tutti e 56 i cagnolini per un importo pari a 21 mila euro;

gli animali sono stati assegnati, oltre agli amici e colleghi della Svp che avevano manifestato il desiderio di adottarne uno, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle 248 richieste pervenute da tutta Italia, al giornale *Dolomiten*;

l'evento ha riaperto la polemica sull'utilizzo degli animali a fini sperimentali e scientifici;

la normativa italiana in vigore, contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, adottato in attuazione della direttiva n. 86/609/Cee, prevede l'utilizzo degli animali negli esperimenti per alcuni fini elencati nel comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo;

i dati statistici sull'argomento, pubblicati ogni tre anni sulla *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 116 del 1992, e risalenti al novembre 2001, riportano le seguenti cifre per gli anni 1998, 1999 e 2000. Il totale degli animali utilizzati a fini sperimentali e scientifici, relativo alle tre annualità, ammonta a: 1.099.491 (1998), 959.105 (1999) e 905.603 (2000);

per quanto risulti una riduzione dal 1998 al 2000, pari al 17,63 per cento, il numero degli animali sacrificati a fini scientifici appare ancora particolarmente inquietante. Inoltre, essendo la raccolta dei dati basata su autocertificazioni e inesistenti controlli da parte del ministero della salute e delle strutture competenti

delle aziende sanitarie locali, si pensa possano essere addirittura dati sottostimati;

L'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 116, prevede che chiunque intenda effettuare esperimenti deve darne comunicazione al ministero della salute per la relativa autorizzazione. Gli enti autorizzati sono complessivamente oltre 500 (alcune autorizzazioni sono per rinnovo di autorizzazioni precedenti o per integrazione di autorizzazione). Di fatto, gli enti autorizzati che nell'anno 2000 hanno inviato dati per avere utilizzato animali da esperimento sono 236, così suddivisi: 28 enti pubblici (Cnr, Iss, Enea, eccetera), 13 aziende ospedaliere (ospedale San Raffaele, H. Rizzoli, Regina Elena, eccetera), 8 istituti zooprofilattici sperimentali (Brescia, Padova, Perugia, eccetera), 107 istituti universitari (Milano, Roma, Torino, eccetera) e 80 società farmaceutiche (*Rbm, Ma, Serono, Chiron*, eccetera);

il ministero della salute è inoltre chiamato ad autorizzare esperimenti su scimmie, cani e gatti solo e unicamente quando lo scopo della sperimentazione sia quello di effettuare verifiche medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento. Da competenti fonti ministeriali risultano, ai sensi dell'articolo 8, lettera *b*), del decreto legislativo n. 116 del 1992, mediamente concesse solo 8 deroghe all'anno per procedere ad esperimenti su queste specie. Un numero curiosamente basso se confrontato alle cifre ufficiali di cani, gatti e scimmie, ancora rilevante,

L'11 giugno 2002 il Parlamento europeo ha approvato, in seconda lettura, una proposta di direttiva per vietare i *test* di prodotti cosmetici sugli animali (settima modifica della direttiva 76/768/CEE). La proibizione scatterà a partire dal 2004. Il testo così emendato dal Parlamento europeo dovrà essere sottoposto ancora alla procedura di conciliazione e l'intervento dei singoli Governi, a favore dell'abolizione dei *test* sugli animali, si rileverà fondamentale —

se il Governo non ritenga di dover intervenire, in sede europea ed a livello nazionale, per l'adozione di norme più rigide ai fini del controllo e della limitazione dell'uso degli animali in esperimenti, come previsto dall'articolo 24 della direttiva n. 86/609 CEE del Consiglio del 24 novembre 1986, riducendo anche le troppo numerose autorizzazioni concesse

ad enti che effettuano sperimentazioni su animali vivi e procedendo, come previsto dall'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo n. 116 del 1992, ad adottare metodi alternativi di ricerca e sperimentazione.

(3-01096)

(18 giugno 2002)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 2002, N. 97, RECANTE MISURE URGENTI PER ASSICURARE OSPITALITÀ TEMPORANEA E PROTEZIONE AD ALCUNI PALESTINESI (2780)**

**(A.C. 2780 – Sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLO DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ART. 1.**

1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici

nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.

2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata:

a) il loro nome e cognome;

b) l'indicazione della loro nazionalità;

c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;

d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.

**ART. 2.**

1. I soggetti ammessi sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1 sono accolti a cura e spese dello Stato presso strutture appositamente individuate.

2. Il Ministro dell'interno adotta, per tutta la durata della loro permanenza, le misure adeguate per la tutela della sicurezza personale degli stranieri accolti e per prevenire pericoli per l'ordine pubblico e la sicurezza interna ed internazionale degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In qualunque momento, ove ne sussistano i presupposti, gli stranieri di cui all'articolo 1 potranno lasciare il territorio nazionale, senza che ciò costituisca titolo per ritornarvi.

4. L'allontanamento non concordato dalle strutture di cui al comma 1 costituisce rinuncia all'ospitalità. La violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, fino all'espulsione immediata.

#### ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, valutati in 600.000 euro, si provvede per l'anno 2002 mediante corrispondente utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

#### ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 2780 – Sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 2:*

*al comma 3, dopo le parole: « i presupposti » sono inserite le seguenti: « , anche nel quadro delle decisioni adottate dall'Unione europea »;*

*al comma 4, secondo periodo, le parole: « dall'autorità di pubblica sicurezza » sono*

*sostituite dalle seguenti: « dagli organi preposti » e dopo le parole: « espulsione immediata » sono aggiunte le seguenti: « , nei casi di particolare gravità, disposta con decreto del Ministro dell'interno, che ne dà preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri ».*

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2002 e di 200.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. »*

#### (A.C. 2780-A – Sezione 3)

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO RIFERITI ALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO- LEGGE

#### ART. 2.

*Al comma 3, sopprimere la parola: anche.*

#### 2. 1. Boato.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La violazione delle prescrizioni impartite dagli organi preposti comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti.

#### 2. 4. Mascia, Pisapia, Giordano.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire la parole: costituisce con le seguenti: può costituire, nei casi di particolare gravità,*

**2. 6.** Mascia, Pisapia, Giordano.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 2.8 DEL GOVERNO

*Sostituire le parole: di pubblica sicurezza con le seguenti: di cui al comma 2 del presente articolo.*

**0. 2. 8. 1.** Boato, Mascia, Leoni.

*Al comma 4 dell'articolo 2, le parole: dagli organi preposti sono sostituite dalle parole: dall'autorità di pubblica sicurezza.*

**2. 8.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dagli organi preposti con le seguenti: dal Ministro dell'interno.*

\* **2. 2.** Boato.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: dagli organi preposti con le seguenti: dal Ministro dell'interno.*

\* **2. 7.** Mascia, Pisapia, Giordano.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: particolare gravità con le seguenti: gravi e ripetute violazioni.*

**2. 5.** Mascia, Pisapia, Giordano.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: che ne dà fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro degli affari esteri.*

**2. 3.** Boato.

**(A.C. 2780 – Sezione 4)**

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

*Al titolo, sostituire le parole: temporanea e protezione con le seguenti: e protezione temporanea.*

**Tit. 1.** Boato.

**(Approvato)**

**(A.C. 2780 – Sezione 5)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2780-A – Sezione 6)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'ospitalità sul territorio nazionale dei tre cittadini inclusi nella lista dei tredici nominativi è concessa in base alle intese intercorse tra il Governo italiano, l'Unione europea, l'Autorità palestinese e il Governo israeliano;

i tre cittadini stranieri dichiarano di trasferirsi volontariamente in Italia;

spetta al Ministero dell'interno predisporre misure adeguate per la tutela della loro sicurezza personale, per prevenire i pericoli per l'ordine pubblico e per non attentare alla sicurezza interna e internazionale degli Stati facenti parti dell'Unione europea;

esiste la possibilità che i tre cittadini stranieri siano oggetto di attenzione dei *media* nazionali ed esteri;

il loro particolare *status* e le circostanze che li hanno portati in Italia potrebbero far sì, anche involontariamente, che ogni loro dichiarazione, intervista, attività mediatica di qualsiasi genere risulti particolarmente amplificata, tale da costituire propaganda diretta e indiretta per una delle due fazioni in campo, mettendo così a rischio sia la loro personale sicurezza che lo spirito degli accordi;

trattandosi di permanenza provvisoria in Italia da loro liberamente scelta, sarebbe inopportuno, considerate tutte le

circostanze, permettere loro di incontrarsi con amici o parenti, anche per evitare che tali incontri possano essere visti come il mantenimento di relazioni ed attività politiche preesistenti,

impegna il Governo

nell'esercizio del potere di impartire prescrizioni previsto dall'articolo 2:

a stabilire che la località del soggiorno temporaneo dei tre cittadini stranieri rimanga segreta;

al fine di garantire tale segretezza e in ragione delle esigenze prospettate in premessa, a valutare la possibilità di introdurre limitazioni alla comunicazione tra i tre cittadini stranieri e giornalisti e *media* di qualunque nazionalità e agli incontri o « ricongiungimenti », anche temporanei, con amici o parenti;

a prevedere che la violazione delle prescrizioni nelle predette materie costituisca motivo di espulsione immediata.

9/2780/1. Rivolta, Malgieri.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, FATTA A NEW YORK IL 9 DICEMBRE 1999, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (2412) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: VIOLANTE ED ALTRI (1722)**

**(A.C. 2412 - Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla  
Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 2412 - Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-  
SIONI IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO**

**CAPO I**

**RATIFICA ED ESECUZIONE**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

**(A.C. 2412 - Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-  
SIONI IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

**(A.C. 2412 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-  
SIONI**

**CAPO II**

**SANZIONI**

**ART. 3.**

1. Le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compa-

tibili, ai soggetti di cui agli articoli 1 e 5 del medesimo decreto legislativo, in relazione a delitti che siano stati commessi ponendo in essere uno degli atti di cui all'articolo 2 della Convenzione.

2. Si applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

3. L'importo della quota di cui al comma 2 va da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500 euro.

4. Si applica, altresì, la sanzione dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni, per un periodo di durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.

5. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene utilizzato allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità, sono sempre disposte l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.

#### ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369 convertito, con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, dopo le parole: "di beni e servizi", sono inserite le seguenti: "il divieto di prestazione di servizi finanziari," » .

**3. 01.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

#### **(A.C. 2412 - Sezione 5)**

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 4.

1. All'articolo 26 della legge 19 marzo 1990, n. 55, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attività illecita integri i delitti previsti dall'articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale ».

#### **(A.C. 2412 - Sezione 6)**

#### ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### CAPO III

#### FONDO PER LE VITTIME DEL TERRORISMO

##### ART. 5.

1. All'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato ».

**(A.C. 2412 — Sezione 7)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-  
SIONI IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO****ART. 6.**

1. Le somme provenienti dalle confische operate per reati di terrorismo, anche internazionale, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, alla voce « Ministero dell'interno », per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Per la destinazione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo si applica la disposizione dell'articolo 12-*sexies*, comma 4-*ter*, del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dall'articolo 24 della legge 13 febbraio 2001, n. 45.

**(A.C. 2412 — Sezione 8)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2412 NEL TESTO DELLE COMMIS-  
SIONI IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO****CAPO IV****ENTRATA IN VIGORE****ART. 7.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEGLI ATTENTATI TERRORISTICI MEDIANTE UTILIZZO DI ESPLOSIVO, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE A NEW YORK IL 15 DICEMBRE 1997, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (2074) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: VIOLANTE ED ALTRI (1721)**

**(A.C. 2074 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2074 – Sezione 2)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2074 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2074 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione

internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.

**(A.C. 2074 – Sezione 4)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2074 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.

**(A.C. 2074 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2074 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI**

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 280-bis – (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) – Chiunque per finalità di terrorismo compie atti di-

retti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di ordigni micidiali o di esplosivi è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è aumentata della metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.

La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte ovvero lesioni gravissime a una o più persone.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: atti diretti fino alla fine del comma con le seguenti:* qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili od immobili altrui, mediante l'uso di armi, di esplosivi o altri dispositivi micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Per armi, dispositivi esplosivi o altri dispositivi micidiali si intendono:

a) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per o avente la capacità di causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali;

b) ogni arma o ordigno progettato per o avente la capacità di causare la morte,

gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici, tossine o sostanze analoghe o irradiazioni o materie radioattive.

**3. 1. (Nuova formulazione)** Fanfani, Buemi, Giovanni Bianchi.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 1, capoverso, sostituire il quarto comma con il seguente:* La pena è della reclusione da 10 a 15 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone. La pena è della reclusione da 3 a 7 anni se dal fatto derivano lesioni gravissime ad una o più persone. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni se dal fatto derivano lesioni gravi ad una o più persone.

**3. 2. (Nuova formulazione)** Fanfani, Buemi, Giovanni Bianchi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto comma.*

**3. 3.** Pisapia.

**(A.C. 2074 - Sezione 6)**

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2074 NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 666 — RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE EUTELSAT (ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE) RELATIVI AL PROCESSO DI PRIVATIZZAZIONE, CON ANNESSI, FATTI A CARDIFF IL 18-20 MAGGIO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (2298)**

**(A.C. 2298 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 2298 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione EUTELSAT (Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite) relativi al processo di privatizzazione, con annessi, fatti a Cardiff il 18-20 maggio 1999.

**(A.C. 2298 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**TICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti della Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione emendata in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII della stessa.

**(A.C. 2298 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 2298 — Sezione 5)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

gli emendamenti alla convenzione Eutelsat sono in via di approvazione in Parlamento;

attraverso tali emendamenti di fatto la proprietà della quota di Eutelsat del governo italiano viene definitivamente trasferita a Telecom Italia;

Telecom Italia a sua volta ha già ceduto ad altri gran parte di tale partecipazione;

impegna il Governo

a valutare se in fase di privatizzazione di Eutelsat non debbano essere richiesti a Telecom risarcimenti tesi a ricompensare la perdita di tale *asset* pubblico.

9/2298/1. Rivolta.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 672 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DEL CONSENSO INFORMATO A PRIORI PER ALCUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE, CON ALLEGATI, FATTA A ROTTERDAM IL 10 SETTEMBRE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (2299)**

**(A.C. 2299 — Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

**PARERE FAVOREVOLE**

**(A.C. 2299 — Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998.

**(A.C. 2299 — Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

**(A.C. 2299 — Sezione 4)**

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 966.810 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(A.C. 2299 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(A.C. 2299 – Sezione 6)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

la Convenzione di Rotterdam, messa definitivamente a punto nel marzo 1998, apporta un importante miglioramento alla regolamentazione internazionale sui prodotti chimici pericolosi commercializzati, sia in forma di pesticidi (compresi i formulati di pesticidi altamente pericolosi) che in forma di prodotti chimici industriali vietati o soggetti a rigorose restrizioni;

la Convenzione promuove la condivisione delle responsabilità e la cooperazione tra le Parti che vi aderiscono per quanto riguarda il commercio internazio-

nale delle sostanze richiamate, allo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente dai potenziali pericoli connessi a queste sostanze e di incoraggiarne un utilizzo compatibile con l'ambiente. A tal fine essa adotta uno strumento internazionale volto a formalizzare e rendere giuridicamente obbligatoria una procedura, il PIC (*prior informed consent*, ossia procedura del consenso informato a priori), già applicata da tempo su base volontaria;

nei prossimi mesi il Parlamento europeo dovrà approvare il regolamento COM 2001/803 sulle esportazioni ed importazioni dei prodotti chimici pericolosi, finalizzato a dare attuazione – nel territorio dell'Unione europea – alle disposizioni della Convenzione in esame. Detto regolamento dovrà revocare e sostituire il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio;

detto regolamento in via di approvazione si spinge ben oltre le disposizioni della Convenzione. Esso introduce infatti disposizioni più rigorose, rafforzando le disposizioni sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

con l'approvazione di questo regolamento l'Unione europea conferma il proprio impegno sul fronte del controllo del commercio e dell'uso dei prodotti chimici pericolosi a livello mondiale, applicando così il giusto principio secondo cui essa è chiamata a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente non solo sul proprio territorio, ma anche oltre i propri confini;

l'Unione europea promuove quindi la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore degli scambi internazionali di prodotti chimici pericolosi, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente da potenziali danni;

un ulteriore aspetto positivo è che il regolamento amplia – rispetto alla Convenzione – il campo di applicazione, aumentando il numero di prodotti chimici che rientrano nella sua disciplina, con l'obiettivo di tutelare ancora di più la